



Comune di Pordenone

**Regolamento di gestione
dei rifiuti urbani**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 28 giugno 2021.



GRUPPO DI LAVORO:

Federica Brazzafolli – Dirigente Servizio Valorizzazione e Sostenibilità Ambientale
Chiara Ugel – Funzionario tecnico ambientale Servizio Valorizzazione e Sostenibilità Ambientale
Eliana Cesarin – Funzionario amministrativo Servizio Valorizzazione Sostenibilità Ambientale
Paola Gai – Istruttore tecnico amministrativo Servizio Valorizzazione e Sostenibilità Ambientale
Maria Pezzotti – Istruttore amministrativo contabile Servizio Valorizzazione e Sostenibilità Ambientale

Massimo Olivotto – Dirigente Settore V-Vigilanza e Sicurezza, Comandante Corpo Intercomunale Polizia Locale
Danilo Dei Cas – PO – Vice Comandante- Commissario Capo Corpo Intercomunale Polizia Locale
Daniela Lo Presti – Commissario Aggiunto Corpo Intercomunale Polizia Locale

Sabrina Paolatto – Dirigente Settore Finanze e Programmazione Economica
Francesca De Biasio – P.O. Tributi

Lorella Canzian – PO Servizi demografici e Servizi cimiteriali e Polizia Mortuaria
Maurizio Macovaz – Istruttore amministrativo contabile – UOS Servizi cimiteriali e Polizia Mortuaria

Andrea Lodolo – Amministratore Unico Società Gea Gestioni Ecologiche e Ambientali spa
Roberto Tomasini – Società Gea Gestioni Ecologiche e Ambientali spa
Paola Vegnaduzzo - Società Gea Gestioni Ecologiche e Ambientali spa
Paolo Zavagni - Società Gea Gestioni Ecologiche e Ambientali spa
Fabiana Biscontin - Società Gea Gestioni Ecologiche e Ambientali spa
Stefano Viel - Società Gea Gestioni Ecologiche e Ambientali spa

INDICE

TITOLO I: Disposizioni generali.....	1
Articolo 1. - Oggetto del Regolamento	1
Articolo 2. - Principi generali per la gestione dei rifiuti urbani.....	1
Articolo 3. - Definizioni.....	2
Articolo 4. – Classificazione dei rifiuti	4
Articolo 5 - Competenze del Comune.....	5
Articolo 6. – Attività volte alla riduzione della produzione dei rifiuti.....	6
Articolo 7. – Rifiuti sanitari	7
Articolo 8. - Rifiuti cimiteriali	7
Articolo 9. – Disposizioni relative alla raccolta degli imballaggi.....	8
Articolo 10. – Rinvio ad altro regolamento.....	8
TITOLO II: Norme relative al conferimento, asporto ed avvio a riciclo/recupero o smaltimento dei rifiuti urbani.....	8
Articolo 11. – Modalità e area di intervento del servizio di raccolta.....	8
Articolo 12. – Frequenze del servizio	9
Articolo 13. - Metodi di raccolta.....	9
Articolo 14. - Conferimento dei rifiuti	10
Articolo 15. - Contenitori stradali	11
Articolo 16. - Gestione dei contenitori dati in uso all’utenza	13
Articolo 17. – Raccolta e trasporto dei rifiuti.....	14
Articolo 18. - Lavaggio dei contenitori e dei mezzi per la raccolta.....	15
Articolo 19. - Centro di raccolta dei rifiuti urbani.....	15
Articolo 20. – Auto-compostaggio.....	17
Articolo 21. - Modalità di pesatura dei rifiuti e comunicazione dati sui rifiuti.....	19
TITOLO III: Norme relative alla pulizia del territorio.....	19
Articolo 22. – Definizione ed area di intervento	19
Articolo 23. – Frequenza e modalità dei servizi di pulizia	19
Articolo 24. – Attività principali e servizi integrativi	20
Articolo 25. - Servizio di spazzamento	20
Articolo 26. - Rifiuti abbandonati	20
Articolo 27. – Cestini stradali	21
Articolo 28. - Altri interventi straordinari di pulizia	22
Articolo 29. - Siringhe abbandonate	22
Articolo 30. – Deiezioni animali.....	22
Articolo 31. - Volantinaggio.....	23
Articolo 32. - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private.....	23
Articolo 33 - Pulizia dei terreni non edificati e dei terreni agricoli.....	23
Articolo 34. - Pulizia delle aree in concessione ai gestori di parcheggi per autovetture.....	24
Articolo 35. - Pulizia delle aree in concessione a pubblici esercizi	24
Articolo 36. - Pulizia delle aree, non in concessione, antistanti i pubblici esercizi, le attività commerciali, artigianali o di servizio in generale	24
Articolo 37. - Pulizia delle aree in concessione per attività pubblicitarie, informative e simili.....	25
Articolo 38. - Pulizia delle aree in concessione per attività mercatali	25
Articolo 39. - Pulizia delle aree in concessione a circhi, “luna-park” e spettacoli viaggianti simili.....	26
Articolo 40. - Pulizia delle aree in concessione per manifestazioni pubbliche.....	26
Articolo 41. - Attività di carico e scarico di merci e materiali	27
Articolo 42. – Cantieri	27
Articolo 43. - Cancellazione delle scritte e dei graffiti dagli edifici pubblici.....	27
Articolo 44. - Deaffissione dei supporti pubblicitari affissi fuori dagli spazi consentiti.....	28
TITOLO IV: Controlli e sanzioni	28
Articolo 45. - Organi di vigilanza e controllo	28
Articolo 46. - Prescrizioni, divieti ed obblighi generali	29
Articolo 47. - Sanzioni.....	29
TITOLO V: Disposizioni finali e transitorie.....	30
Articolo 48. - Riferimenti ad altre disposizioni.....	30
Articolo 49. - Entrata in vigore.....	30
Allegato A - Sanzioni per violazioni al regolamento	30
Allegato B – Allegati L – quater e L – quinquies alla Parte IV D.Lgs.152/2006	30

TITOLO I: Disposizioni generali

Articolo 1. - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Pordenone e viene adottato ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".
2. Il Comune di Pordenone effettua la gestione dei rifiuti urbani – attraverso il Gestore dei Servizi Ambientali - secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e dal Contratto di servizio con il quale l'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR) ha affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani al Gestore.
3. Il Regolamento è redatto in accordo con le disposizioni normative di settore e si integra con la pianificazione regionale. Al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente disciplina i seguenti aspetti:
 - le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria ed ambientale nella gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - le misure volte a prevenire la produzione dei rifiuti;
 - le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.
4. Il presente regolamento disciplina anche i servizi di spazzamento e pulizia del territorio comunale.
5. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano a tutte le sostanze ed i materiali definiti all'articolo 185 del D. Lgs. n. 152/2006 che non rientrano nel campo di gestione dei rifiuti.

Articolo 2. - Principi generali per la gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti e nel rispetto dei criteri di priorità dettati dall'art. 179 del D.lgs. 152/2006:
 - prevenzione;
 - preparazione per il riutilizzo;
 - riciclaggio;
 - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

- smaltimento.

2. Essa è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere condotta evitando danni o pericoli per la salute, per l'incolumità, per il benessere e per la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- deve perseguire il raggiungimento dei migliori risultati possibili nella riduzione della produzione, nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, conformandosi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Articolo 3. - Definizioni

1. Il regolamento recepisce integralmente le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. Tra queste, ai fini del presente Regolamento, si riportano le seguenti:

- **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- **autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- **produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- **gestione dei rifiuti**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse le alluvioni e le piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

- **riutilizzo**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
 - **centro di raccolta**: area allestita e presidiata a supporto del servizio di gestione dei rifiuti urbani dove si svolgono unicamente attività di raccolta dei rifiuti, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il successivo invio a trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 - **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.
2. Relativamente alla gestione degli imballaggi, il Regolamento recepisce integralmente le definizioni di cui all'articolo 218 del D.lgs. n. 152/2006. Tra queste, ai fini del presente Regolamento, si riportano:
- **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
 - **rifiuto di imballaggio**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., esclusi i residui della produzione;
 - **produttori**: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
 - **utilizzatori**: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
 - **utente finale**: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
 - **consumatore**: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.
3. Ai fini del presente Regolamento si definiscono inoltre:
- **utenti domestici**: tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;
 - **utenti non domestici**: tutte le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e dei servizi e, che producono rifiuti simili agli urbani;
 - **conferimento**: le modalità secondo le quali il produttore o detentore del rifiuto è tenuto a consegnare il medesimo al servizio di raccolta;

- **isola/piazzola ecologica**: area non custodita, posta su suolo pubblico e privato ad uso pubblico, attrezzata con contenitori per la raccolta differenziata di più frazioni di rifiuti;
- **servizio integrativo**: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani, svolti in base ad apposita convenzione;
- **Gestore del servizio**: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento;
- **Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR)**: l'Ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale unico regionale per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani);
- **altri soggetti**: soggetti ai quali il Comune affida prestazioni che prevedono servizi di pulizia del territorio non inseriti nel contratto per i servizi ambientali tra AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti) e il Gestore di servizio di igiene urbana e che pertanto possono non rientrare nelle competenze del Gestore del servizio.

Articolo 4. – Classificazione dei rifiuti

1. A seconda della loro origine, i rifiuti sono classificati in rifiuti urbani e rifiuti speciali.
2. Il regolamento recepisce integralmente le definizioni di cui agli articoli 183 e 184 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tra queste, ai fini del presente Regolamento, si riportano le seguenti:
 - a. sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii:
 - i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L *quinquies*;
 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui al terzo, quarto e quinto punto del presente elenco.
 - b. sono rifiuti speciali (ai sensi dell'art. 184, comma 3) i rifiuti di cui al medesimo comma 3, lettere da a) a i) del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii;

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii (n.d.r.: rifiuti urbani);
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii (n.d.r.: rifiuti urbani);
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii (n.d.r.: rifiuti urbani);
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii (n.d.r.: rifiuti urbani);
 - i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii);
 - i veicoli fuori uso.
3. A seconda delle caratteristiche di pericolosità i rifiuti si distinguono in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche della vigente normativa europea in materia, nonché quelle di cui all'allegato I della parte IV del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

Articolo 5 - Competenze del Comune

1. Ai sensi del D. Lgs.152/2006 e s.m.i. al Comune competono:
- la gestione dei rifiuti urbani secondo quanto disposto dall'art. 198;
 - il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento;
 - l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dal Titolo II della parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente;
 - l'espressione del parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla Regione;
 - gli adempimenti in materia di siti contaminati previsti dal Titolo V della Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - l'emissione di ordinanze sindacali di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - l'emissione di ordinanze urgenti volte a ottenere la rimozione di rifiuti da fabbricati, aree scoperte private o terreni non edificati, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico ai sensi degli articoli 32 e 33 del presente Regolamento;
 - l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito e non conforme ai sensi del presente Regolamento;
 - la promozione e la realizzazione di opportune forme di informazione, di educazione, di partecipazione, nei confronti dei cittadini, al fine del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo del servizio, anche tramite il Gestore dello stesso e/o con il supporto di associazioni volontaristiche.

2. Competono altresì al Comune, le funzioni di cui all'art.11 della Legge Regionale 20 ottobre 2017, n. 34 e s.m.i..
3. Il Comune collabora con il soggetto gestore e ARPA FVG per assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati sui rifiuti urbani.

Articolo 6. – Attività volte alla riduzione della produzione dei rifiuti

1. Ai fini della riduzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione comunale promuove:
 - campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo sostenibile, attuate anche in collaborazione con l'ARPA e il Gestore, le associazioni dei consumatori, quelle di volontariato ed altri enti e consorzi;
 - iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con enti, gruppi e associazioni operanti sul territorio
 - iniziative promozionali, condotte di concerto con le attività economiche per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
 - divulgazione e diffusione del ricorso dell'autocompostaggio degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza alla popolazione.
2. Nelle strutture comunali, nelle attività promosse o finanziate dall'Amministrazione comunale, nonché nelle manifestazioni e negli eventi di carattere culturale, sportivo, politico, sociale, sia pubblici che organizzati da associazioni, circoli, partiti o gruppi di cittadini, è incentivato l'utilizzo di stoviglie biodegradabili o riutilizzabili.
3. Il Comune promuove, inoltre:
 - l'uso di acqua pubblica, attraverso l'installazione sul territorio di punti di distribuzione, quali fontane e case dell'acqua e la diffusione periodica dei dati sulla sua qualità e sui quantitativi erogati;
 - l'utilizzo di pannolini lavabili, attraverso l'erogazione di contributi alle famiglie che li acquistano;
 - il riutilizzo di beni non giunti a fine vita, attraverso l'organizzazione di manifestazioni quali mercatini dell'usato o altre iniziative;
 - la diffusione della filiera corta, attraverso l'organizzazione di mercati contadini;
 - ogni strumento utile e necessario alla riduzione della produzione dei rifiuti.
4. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti.
5. La prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti. Il rispetto e la promozione di tale gerarchia dovranno avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative di informazione. Le attività inerenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani sono esercitate attraverso la società affidataria del servizio identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Articolo 7. – Rifiuti sanitari

1. I rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili ed in generale da strutture pubbliche e private di cui al D.lgs. 502/1992 e s.m.i., pericolosi e non pericolosi, a rischio infettivo o non a rischio infettivo e che richiedono particolari modalità di smaltimento, sono definiti ai sensi del presente regolamento rifiuti speciali sanitari. Tali rifiuti sono disciplinati secondo le norme e le prescrizioni definite con il D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 e s.m.i..
2. Sono rifiuti urbani, e dunque considerati dal presente Regolamento e conferibili al servizio pubblico di igiene urbana, i rifiuti non pericolosi provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili ed in generale da strutture pubbliche e private definite dal D.lgs. 502/1992 e s.m.i., di cui all'art. 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 e s.m.i.

Articolo 8. - Rifiuti cimiteriali

1. Il presente regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti, per i quali si rimanda a quanto previsto D.P.R. 15 luglio 2003 n.254 e s.m.i.. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali fiori secchi, gli addobbi, ecc., si applicano le disposizioni del presente regolamento relative ai rifiuti solidi urbani.
2. Il soggetto gestore si occupa della gestione dei rifiuti prodotti nelle aree cimiteriali del Comune di Pordenone attraverso un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici (foglie, resti di fiori) che viene svolto all'interno delle stesse e indifferenziata (lumini, ceri, vasi di plastica e altro).
3. Sono ex lege i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a. ordinaria attività cimiteriale;
 - b. esumazioni ed estumulazioni.
4. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 3, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a. fiori secchi;
 - b. corone funebri;
 - c. carta;
 - d. ceri e lumini;
 - e. materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - f. materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.
5. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 3, sono costituiti da:
 - a. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - c. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e. resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
6. I rifiuti di esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

7. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero; qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere.
8. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recintata scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni".
9. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

Articolo 9. – Disposizioni relative alla raccolta degli imballaggi

1. Il Comune individua nella raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio una delle forme principali per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo n. 205, decreto legislativo n. 152/2006. A tal fine organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata, garantendo la copertura omogenea del territorio, tenuto conto del contesto geografico, e gestendo la raccolta differenziata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2. La realizzazione della raccolta dei rifiuti di imballaggio primari di cui di cui all'articolo 218, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, compete al Comune che organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata.
3. Le utenze domestiche sono tenute a conferire tutti gli imballaggi esclusivamente in raccolta differenziata con le modalità descritte al successivo articolo 14.
4. Ai sensi dell'art. 221 comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti da imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono, tuttavia, conferire i suddetti imballaggi e rifiuti da imballaggio al servizio pubblico, esclusivamente in raccolta differenziata, con esclusione, ai sensi dell'art. 226 D.lgs. 152/2006 e s.m.i., degli imballaggi terziari.

Articolo 10. – Rinvio ad altro regolamento.

1. L'Amministrazione comunale disciplina con proprio regolamento quanto previsto dall'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, individuando tra l'altro meccanismi per promuovere comportamenti virtuosi.

TITOLO II: Norme relative al conferimento, asporto ed avvio a riciclo/recupero o smaltimento dei rifiuti urbani

Articolo 11. – Modalità e area di intervento del servizio di raccolta

1. L'Amministrazione Comunale e/o l'AUSIR, mediante il Gestore esercita l'attività del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs 152 del 2006 e ne assicura la gestione entro i limiti del territorio comunale.

2. Entro tale area è fatto obbligo avvalersi di tale pubblico servizio ad eccezione delle utenze non domestiche (di cui all'Allegato L-quinquies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) che scelgano di non conferire i rifiuti urbani di cui all'Allegato L-quater al Gestore del servizio pubblico ma ad altro soggetto. Qualora i rifiuti siano conferiti ad un soggetto terzo, l'utente dovrà dimostrare di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Articolo 12. – Frequenze del servizio

1. Le frequenze del servizio di raccolta dei rifiuti urbani sono tali da non comportare rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e tali da salvaguardare le esigenze di decoro ambientale.
2. Le frequenze del servizio di raccolta, fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, sono diversificate e calibrate in funzione delle tipologie dei rifiuti, delle differenti densità abitative del territorio e delle modalità di raccolta impiegate.
3. Tali frequenze sono opportunamente pubblicizzate sui siti web del Comune e del soggetto gestore nei tempi utili alle necessarie verifiche di espletamento del servizio.

Articolo 13. - Metodi di raccolta

1. In relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione del territorio e del tessuto urbano, alle differenti densità abitative, alle esigenze del servizio, la raccolta dei rifiuti urbani viene svolta dal Gestore secondo le seguenti modalità:
 - raccolta con contenitori stradali posizionati sulla pubblica via;
 - raccolta "porta a porta", che prevede il prelievo dei rifiuti sulla pubblica via nei pressi dell'accesso alla proprietà privata sede dell'utenza;
 - raccolta "a domicilio", che prevede il prelievo dei rifiuti presso le utenze previa prenotazione dell'utente al gestore del servizio;
 - raccolta presso i Centri di Raccolta Comunali presenti sul territorio mediante conferimento dei rifiuti da parte delle utenze nelle giornate e negli orari prestabiliti.
2. Le modalità di svolgimento del servizio sono demandate al soggetto gestore il quale provvede in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del presente regolamento.
3. Per specifiche tipologie di rifiuti o in situazioni particolari, il soggetto gestore del servizio, di concerto con l'Amministrazione Comunale, può istituire, anche temporaneamente, altri sistemi di raccolta previa informazione all'utenza coinvolta.
4. È fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e organizzazione, anche di volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il Comune o con il gestore del servizio, di effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione dei rifiuti urbani.
5. Possono essere attivate in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti, sia di ottimizzazione del recupero

di materia o energia, nonché per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti da parte dell'utenza.

Articolo 14. - Conferimento dei rifiuti

1. Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase in cui i rifiuti vengono consegnati dagli utenti al soggetto gestore del servizio al fine di consentire l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta ed avvio a recupero o smaltimento), seguendo le modalità impartite e pubblicizzate dal Gestore del servizio stesso.
2. È fatto obbligo, per l'utente, selezionare per tipologia e conferire opportunamente in modo separato tutti i rifiuti urbani, per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata secondo quanto definito dal presente Regolamento o con le modalità definite e rese pubbliche dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore del servizio.
3. I rifiuti per i quali è reso obbligatorio il conferimento in modo differenziato sono i seguenti:
 - imballaggi di carta e cartone (cartoni per bevande, cartone, ecc.);
 - carta (fogli, giornali, quaderni, libri, ecc.);
 - imballaggi metallici (lattine di alluminio, barattoli e scatolette in banda metallica);
 - imballaggi in plastica (bottiglie e flaconi di plastica, vaschette per alimenti anche in polistirolo, ecc.);
 - multimateriale leggero (plastica e alluminio);
 - imballaggi di vetro (bottiglie e vasetti di vetro, ecc.) e vetro;
 - organico: rifiuti biodegradabili di cucine e mense (il cosiddetto "umido" ovvero la frazione organica dei rifiuti)
 - sfalci e ramaglie: rifiuti biodegradabili (il cosiddetto "verde" ovvero i rifiuti vegetali da potatura o sfalcio dei giardini privati);
 - olio alimentare esausto;
 - farmaci scaduti;
 - pile e batterie esauste;
 - toner e cartucce esauste;
 - abiti usati;
 - rifiuti ingombranti;
 - RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
 - olio minerale, pneumatici, contenitori T/F, ecc. (tutti i rifiuti per cui sia previsto il conferimento presso il centro di raccolta comunale);
 - RUR (rifiuto urbano residuo altrimenti detto secco indifferenziato);
 - altre frazioni per cui l'amministrazione comunale, d'accordo con il gestore, attivi una raccolta separata.
4. Nell'eventualità della presenza di parti taglienti o acuminate nei rifiuti da conferire negli appositi contenitori, le stesse devono essere avvolte con idonei materiali protettivi o comunque trattate in modo da garantire l'incolumità degli addetti nelle operazioni di raccolta, recupero o smaltimento.
5. È obbligatorio ridurre il volume dei rifiuti da imballaggio in cartone, spezzettandoli o piegandoli prima di conferirli negli appositi contenitori stradali della raccolta differenziata o nei punti indicati dal gestore.

6. Nei contenitori stradali o forniti all'utenza in comodato d'uso, non possono essere introdotti in particolar modo:
- rifiuti pericolosi;
 - rifiuti speciali;
 - rifiuti ingombranti;
 - rifiuti da apparecchiature elettriche o elettroniche;
 - sostanze liquide;
 - rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni;
 - parti di veicoli;
 - materiali accesi;
 - rifiuti la cui composizione merceologica e consistenza possa arrecare danno ai mezzi di trasporto del Gestore del servizio o agli impianti di destinazione.

I precedenti elenchi dei rifiuti da avviare obbligatoriamente a raccolta differenziata saranno integrati/modificati in funzione di nuove modalità di raccolta, condivise con il Gestore, anche a seguito di sopravvenute variazioni normative o autorizzative. Tali integrazioni/modificazioni delle tipologie di rifiuti da conferire obbligatoriamente in modo differenziato potranno essere introdotte con successive determinazioni dirigenziali.

7. Il conferimento dei rifiuti da imballaggio, da parte delle utenze non domestiche, deve essere effettuato usufruendo del sistema di raccolta diretta "porta a porta", o indiretta mediante il servizio di raccolta "programmata sulla pubblica via", nei giorni e all'ora indicata dal Gestore del servizio, o mediante introduzione nei contenitori stradali, secondo le modalità stabilite zona per zona. Il conferimento nei contenitori stradali degli imballaggi in cartone da parte delle utenze non domestiche è consentito solo nei casi in cui non sia possibile usufruire degli altri sistemi di raccolta sopra descritti.
8. Gli utenti che usufruiscono del servizio di raccolta dei rifiuti biodegradabili (verde a domicilio) devono attenersi alle disposizioni ricevute dal Gestore all'atto del ritiro del contenitore dedicato e ceduto in comodato d'uso gratuito.
9. Se il conferimento di rifiuti ingombranti di origine domestica viene effettuato mediante il servizio di raccolta "a domicilio" su prenotazione presso le abitazioni private, il rifiuto ingombrante dovrà essere depositato, nel giorno e all'ora indicata dal Gestore del servizio, all'interno del portone o, comunque, dell'accesso alla proprietà privata, all'altezza del piano stradale, nelle immediate vicinanze della strada pubblica.
10. È vietato il conferimento al servizio pubblico di raccolta istituito dal Comune di rifiuti prodotti al di fuori del suo territorio, salvo diversi accordi/convenzioni.

Articolo 15. - Contenitori stradali

1. I contenitori posizionati sul territorio comunale sono collocati sulla pubblica via o in aree private a uso pubblico.
2. Il posizionamento dei contenitori è eseguito in base ai seguenti criteri e modalità:
 - ottimizzazione dell'organizzazione del servizio;
 - rispetto dei vincoli posti dal D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 - Nuovo codice della strada e s.m.i.;
 - rispetto della salvaguardia dell'igiene evitando, ove possibile, una collocazione troppo in prossimità di finestre al pianterreno, attività commerciali riguardanti la ristorazione, la distribuzione alimentare o le farmacie;

- in conformità a precise disposizioni in materia di sicurezza esplicitamente indicate dagli organismi preposti al mantenimento dell'ordine pubblico.
3. Il Gestore del servizio, per proprie esigenze tecnico/organizzative, ha la facoltà di collocare i contenitori all'interno di aree private previo accordo, formalizzato e sottoscritto, con i proprietari delle stesse. I contenitori ad uso "condominiale" o "utenze non domestiche" devono essere collocati esclusivamente in aree di proprietà ed esposti su suolo pubblico nelle giornate ed orari indicati dal gestore. Il contenitore viene assegnato all'amministratore condominiale, sottoscrivendo apposita convenzione con il Gestore e ne risponde in caso di danneggiamento. Il condominio, ai sensi dell'art. 6 della Legge n.689/81, è obbligato in solido con l'autore della violazione per il mancato rispetto delle regole indicate nel presente regolamento.
 4. Le utenze private, intendendo quali utenze private le grandi utenze (tipo ipermercati, case di riposo, ospedali e case di cura, ecc.) possono richiedere "contenitori dedicati" da collocare all'interno delle proprie aree. Il Gestore, valutate le richieste in funzione dell'organizzazione del servizio, potrà accoglierle addebitando, se del caso, ai richiedenti, i maggiori oneri derivanti dalla "personalizzazione" del servizio, senza che ciò comporti alcun aggravio a carico della collettività.
 5. Nel caso di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, così come, in generale, nei casi di nuove costruzioni/ristrutturazioni pubbliche o private, devono essere previsti, obbligatoriamente, gli spazi per la realizzazione delle "isole ecologiche" destinate al posizionamento dei contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard predisposti dal Gestore del servizio, d'intesa con il Comune, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.
 6. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, di nuove asfaltature, scavi o altri lavori ad opera di privati, che necessitino lo spostamento delle posizioni dei contenitori stradali, deve essere acquisito il preventivo parere favorevole del Gestore del servizio. Lo spostamento ed il ripristino della posizione originaria e della relativa segnaletica orizzontale, nonché i possibili disservizi conseguenti a tali spostamenti, sono a carico della ditta esecutrice dei lavori di risistemazione viaria.
 7. I contenitori stradali vengono lavati e disinfettati con adeguata periodicità, tenendo conto anche della stagionalità, al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico- sanitaria.
 8. Dopo l'introduzione dei rifiuti nei contenitori stradali è obbligatorio provvedere alla chiusura dei coperchi di questi ultimi.
 9. Nel caso in cui i contenitori abituali risultino colmi è fatto obbligo di servirsi di quelli con capienza disponibile, con il divieto assoluto di lasciare rifiuti al suolo come previsto dal successivo articolo 26.
 10. Le aree destinate alle isole ecologiche o ai singoli contenitori stradali sono, di norma, delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo o da cordoli o barriere oppure da altri elementi.

11. È vietato ostacolare le operazioni di vuotatura dei contenitori effettuate dagli addetti del Gestore del servizio o di conferimento da parte degli utenti. A tale riguardo si applicano gli articoli 157 e 158 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 - Nuovo codice della strada e s.m.i.; che vietano la fermata o la sosta davanti ai contenitori per rifiuti urbani o, comunque, la sosta in modo difforme dalla segnaletica orizzontale e/o verticale.
12. È vietato rovistare all'interno dei contenitori stradali cernendo i rifiuti ivi conferiti e sottrarre materiale da essi e sottrarre materiale dai rifiuti ivi conferiti.
13. È altresì vietato il conferimento dei rifiuti nei contenitori stradali in caso di sigillatura dei medesimi, dovuta a ragioni di sicurezza, ordine pubblico o altra causa.
14. È vietato lo spostamento, anche temporaneo, se non autorizzato dal Gestore, da parte di soggetti diversi dal Gestore, dei contenitori dalla loro sede predefinita.
15. È vietato apporre materiale propagandistico/informativo di qualsiasi natura sui contenitori stradali.
16. È vietato tracciare scritte, graffiti o segni di qualsiasi genere sui contenitori stradali.
17. È vietato manomettere o danneggiare i contenitori.
18. In caso di inosservanza dei divieti di cui ai precedenti commi 15, 16 e 17, i responsabili saranno tenuti, oltre al pagamento della sanzione prevista di cui all'art. 47, al risarcimento, ai sensi di legge, dei danni subiti dal Gestore del servizio.

Articolo 16. - Gestione dei contenitori dati in uso all'utenza

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua attraverso la raccolta differenziata mediante la consegna all'utenza di appositi contenitori messi a disposizione dal Gestore, identificati e codificati secondo gli standard previsti, con l'obbligo di utilizzarli ed esporli secondo le regole specificate.
2. Le frequenze ed i giorni di raccolta delle diverse tipologie di rifiuto vengono comunicati all'utenza attraverso il calendario della raccolta o altri strumenti messi a disposizione degli utenti (sito web, app o altro). Le raccolte vengono svolte nelle fasce orarie più idonee per ciascuna zona del territorio servito.
3. La raccolta viene svolta con contenitori di vario tipo e materiale forniti dal soggetto gestore alle utenze secondo le regole di seguito indicate:
 - a. i contenitori vanno esposti secondo le giornate e l'orario indicato nel sito del gestore e/o nel calendario della raccolta e devono essere mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto; dopo lo svuotamento il contenitore viene riposto dagli operatori nello stesso luogo di esposizione con il coperchio aperto per segnalare l'avvenuta raccolta; il prima possibile, e comunque entro il termine della giornata di raccolta, l'utente deve provvedere a ritirare il proprio contenitore e ricollocarlo entro il confine di proprietà. L'utente è tenuto a verificare, dopo lo svuotamento, che il contenitore ritirato sia quello originariamente assegnato;
 - b. i contenitori vanno esposti di norma pieni e con il coperchio chiuso;
 - c. i rifiuti non possono essere depositati al di sopra o a fianco dei contenitori, né pressati in modo tale da non consentirne l'agevole uscita all'atto dello svuotamento.

Allo stesso modo non si possono esporre i rifiuti in contenitori diversi da quelli dati in uso.

4. L'utente del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è tenuto a collaborare con Gestore e il Comune per garantire il corretto svolgimento del servizio.

Articolo 17. – Raccolta e trasporto dei rifiuti

1. Il servizio di raccolta rifiuti comprende i servizi porta a porta e lo svuotamento di tutte quelle postazioni ubicate lungo le strade, nell'ambito delle aree di circolazione e nel sottosuolo (isole interrate), ove trovano sede i contenitori adibiti alle raccolte differenziate delle frazioni per cui è previsto tale servizio.
2. I contenitori vanno esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta - al limite della proprietà dell'utente o presso appositi punti o strutture concordate col Gestore - in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi: nel caso in cui i contenitori non siano accessibili e/o movimentabili in sicurezza da parte dell'addetto alla raccolta il servizio di raccolta non sarà garantito.
3. La raccolta può essere svolta anche su aree e strade private e/o ad uso pubblico, intese come zone per le quali è consentito l'accesso dei mezzi per l'esecuzione del servizio. Queste devono essere facilmente accessibili, asfaltate o stabilizzate, senza limiti di carico e portata, di dimensioni idonee al transito e alle manovre, prive di barriere fisse o mobili. L'accesso è comunque subordinato all'ottenimento da parte del gestore dell'autorizzazione sottoscritta da parte della totalità dei proprietari e/o aventi titolo delle aree interessate.
4. Solo per specifici motivi di sicurezza stradale, gli utenti potranno conferire i rifiuti anche all'interno delle loro proprietà, purché i contenitori siano di facile accesso ai mezzi e al personale di servizio, qualora il privato o l'Amministratore condominiale, autorizzi espressamente il gestore.
5. Nel caso di impedimenti al movimento ed al lavoro del personale e dei mezzi di raccolta, quali cancelli, catene, sbarre, ecc. i sacchi e/o i contenitori devono essere ubicati, a cura degli utenti, nel punto più vicino accessibile ai mezzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in conformità al vigente codice della Strada e delle disposizioni impartite dal Gestore stesso.
6. Qualora le caratteristiche di alcune strade private siano tali da compromettere l'operatività del mezzo, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, i residenti dovranno conferire le diverse frazioni di rifiuti al punto più vicino della strada pubblica.
7. I mezzi utilizzati per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sono idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le caratteristiche specifiche delle attrezzature sia per il loro stato di manutenzione e conservazione.
8. I mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta sono lavati e disinfettati con adeguata periodicità al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
9. I mezzi impiegati nel servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ottemperano alle norme in materia di circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo l'acquisizione delle

autorizzazioni concesse per agevolare lo svolgimento delle operazioni (quali l'accesso a corsie preferenziali, zone a traffico limitato, aree pedonali, ecc.).

10. I mezzi adibiti alla raccolta e trasporto operano nel rispetto dell'art. 7 del Regolamento acustico.

Articolo 18. - Lavaggio dei contenitori e dei mezzi per la raccolta

1. Al fine di prevenire l'insorgere di problematiche di natura igienico-sanitaria i contenitori stradali, le relative aree di collocamento, i centri di raccolta ed i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo, lavati e disinfettati periodicamente.
2. Il lavaggio dei contenitori stradali deve avvenire con una cadenza tale da rispettare le disposizioni igienico-sanitarie vigenti. Qualora le condizioni ambientali lo richiedano, come nel periodo estivo, la frequenza di lavaggio potrà essere intensificata.
3. Il lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare è a carico dell'utente.
4. I contenitori devono essere riconsegnati vuoti e puliti al momento della chiusura del servizio, pena l'addebito del costo nel caso di mancata riconsegna.

Articolo 19. - Centro di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il centro di raccolta è un'area controllata e recintata dove l'utente può conferire, in maniera differenziata, le varie frazioni dei rifiuti, in particolare i rifiuti quali quelli ingombranti e pericolosi che non possono essere gestiti mediante sistema stradale. La gestione dei Centri di raccolta rientra nei compiti affidati, mediante apposito contratto al Gestore del servizio, nell'ambito del territorio del Comune di Pordenone. La normativa di riferimento per la gestione dei Centri di Raccolta è il D.M. 8 Aprile 2008, "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, e s.m.i. Possono comunque operare anche i Centri di Raccolta autorizzati secondo altre disposizioni. In particolare gli esistenti Centri di Raccolta operano in conformità alle autorizzazioni rilasciate al Gestore del servizio.
2. I rifiuti possono essere conferiti nel centro di raccolta sia da utenze domestiche che utenze non domestiche (nel rispetto della normativa vigente definita dall'Allegato L-quater e L-quinquies)
3. Possono accedere ai Centri di Raccolta, al fine del conferimento dei rifiuti:
 - i soggetti operanti per conto del Gestore che conferiscono rifiuti urbani raccolti nel territorio del comune;
 - gli utenti domestici residenti o domiciliati nel Comune di Pordenone che pagano per il servizio per la gestione dei rifiuti e che conferiscono, in modo differenziato, i rifiuti che i Centri di Raccolta sono autorizzati a ricevere;
 - gli utenti non domestici che pagano il servizio per la gestione dei rifiuti e che conferiscono in modo differenziato i rifiuti simili agli urbani che i Centri di Raccolta sono autorizzati a ricevere;
 - i soggetti cui la vigente normativa consente l'accesso per il conferimento di specifiche tipologie di rifiuti;

- soggetti che, attraverso autorizzazione del Gestore del servizio, ai sensi dell'art.181, comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., possono utilizzare spazi ed aree, per le finalità ivi indicate, ai fini dello scambio di beni usati funzionanti e riutilizzabili direttamente idonei al riutilizzo.
4. I Centri di Raccolta sono aperti nelle giornate ed orari comunicati dal Gestore ed opportunamente pubblicizzati sul proprio sito web e su quello del Comune. Gli orari di apertura al pubblico dei Centri di Raccolta sono regolati su disposizione del Gestore, che garantisce una opportuna copertura degli orari fruibili dagli utenti. Le giornate e gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante cartello esposto ad ogni ingresso dei centri di Raccolta e pubblicati sui siti web del Gestore e del Comune.
- L'accesso al pubblico con apertura straordinaria può essere consentito anche in occasioni straordinarie programmate (esempio: visite o momenti di incontro pertinenti con le finalità dell'impianto), qualora ciò venga disposto dal Gestore.
- Gli operatori, gli addetti ai servizi di igiene urbana e i mezzi adibiti al prelievo dei contenitori o alle operazioni necessarie per il funzionamento dell'impianto possono accedere ai Centri di raccolta negli orari di chiusura al pubblico secondo necessità.
- L'accesso in orari diversi può essere consentito, previa autorizzazione del Gestore, qualora ciò si renda necessario, in via del tutto eccezionale, per il migliore funzionamento dell'impianto.
5. Ogni utente può conferire presso i Centri di Raccolta le tipologie di rifiuti così come indicate dal Gestore in relazione alle autorizzazioni specifiche possedute.
- L'elenco dei rifiuti conferibili è reso noto al pubblico mediante cartello esposto ad ogni ingresso dei Centri di Raccolta e pubblicato sui siti web del Gestore e del Comune.
6. In funzione della organizzazione logistica e delle esigenze tecnico-organizzative collegate agli spazi disponibili e a eventuali limiti quantitativi autorizzati, il Gestore, con proprio apposito provvedimento, di concerto con il Comune, definisce i limiti quantitativi che ogni utente può conferire per le varie tipologie di rifiuto ricevibili.
7. Per un corretto ed ordinato conferimento dei rifiuti presso i Centri di Raccolta il personale addetto alla loro gestione:
- a. richiede a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso il Centro prioritariamente la tessera sanitaria e/o un documento di identità e/o altro documento atto a verificarne i requisiti per l'accesso;
 - b. registra gli accessi ai fini statistici e/o di controllo;
 - c. fornisce indicazioni all'utenza circa la corretta consegna dei rifiuti in modo differenziato;
 - d. controlla che i rifiuti vengano scaricati in modo idoneo in base alla tipologia ed inoltre è tenuto a svolgere direttamente limitatamente alle tipologie di rifiuti urbani pericolosi le operazioni di collocazione negli specifici contenitori;
 - e. ha facoltà di negare lo scarico per quei rifiuti che non presentino caratteristiche adeguate all'avvio al recupero cui dovranno essere destinati o che non siano facilmente riconoscibili in funzione della pericolosità;
 - f. ha facoltà di negare l'accesso al fine di non creare eccessivo affollamento o nei casi di potenziale pericolo, come, ad esempio, durante le operazioni di asporto, con gli autocarri, dei contenitori presenti nel Centro;
 - g. è autorizzato ad allontanare dal Centro di Raccolta gli utenti che non rispettano le norme comportamentali e le disposizioni ricevute dal personale medesimo.

8. Gli utenti devono attenersi alle seguenti norme comportamentali:
- a. devono provvedere alla selezione per tipologia e, ove possibile, alla riduzione volumetrica dei rifiuti, nel sito di loro produzione, prima del conferimento presso il centro di raccolta;
 - b. devono conferire i rifiuti in modo da facilitare l'identificazione della tipologia di rifiuto da parte degli addetti;
 - c. nel caso di conferimento di mobili in legno, devono, possibilmente, smontarli;
 - d. devono conferire i rifiuti presso il Centro di raccolta trasportandoli a propria cura;
 - e. l'accesso al Centro di raccolta è consentito esclusivamente nei giorni e negli orari consentiti ed in presenza del personale addetto;
 - f. possono accedere all'area interna della struttura con automezzi, rispettando la segnaletica e tenendo una velocità molto moderata;
 - g. devono esibire, in occasione di ogni conferimento, un documento di identità e/o altro documento atto a verificarne i requisiti per l'accesso o eventuale tessera rilasciata dal soggetto gestore, espletando le dovute operazioni di registrazione;
 - h. devono portarsi nei pressi del contenitore destinato al rifiuto da conferire, individuabile da apposito cartello o, in caso di dubbi, chiedere indicazioni al personale addetto;
 - i. devono depositare i materiali negli appositi contenitori avendo cura di non disperderli nella zona circostante;
 - j. in caso di dispersione accidentale durante il conferimento, devono segnalare l'accaduto al personale addetto;
 - k. devono, in ogni caso, attenersi scrupolosamente alle disposizioni del personale addetto.

Nel caso in cui l'utente contravvenga a tali obblighi o divieti, il Gestore del Centro di Raccolta, dopo averlo diffidato, è tenuto a comunicare l'accaduto alla vigilanza, la quale applicherà le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

9. Agli utenti, come a qualsiasi altro soggetto non autorizzato, è altresì fatto divieto:
- a. di effettuare cernite e/o asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti al Centro di raccolta;
 - b. di abbandonare rifiuti fuori dal Centro o nei pressi del suo ingresso;
 - c. di accedere ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza il debito permesso da parte degli addetti;
 - d. di manomettere, imbrattare o danneggiare le strutture o le attrezzature presenti nel Centro di Raccolta;
 - e. di accedere in assenza del Gestore;
 - f. di fumare e usare fiamme libere;
 - g. di entrare se minori di 14 anni non accompagnati, per ragioni di sicurezza;
 - h. di entrare con calzature e abbigliamento non consoni, per ragioni di sicurezza.
10. Il Gestore è tenuto alla conduzione e manutenzione dei Centri di Raccolta nel rispetto del presente Regolamento e del contratto di servizio stipulato.

Articolo 20. – Auto-compostaggio

1. Ai fini della prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, il Comune promuove l'auto-compostaggio della frazione organica umida e della frazione verde prodotte dall'utenza.
2. Gli utenti possono praticare l'auto-compostaggio utilizzando esclusivamente la frazione organica umida e la frazione verde prodotte dall'utenza stessa. Il materiale di risulta

dell'auto-compostaggio può essere utilizzato esclusivamente nelle aree di proprietà dell'utenza che l'ha prodotto, quali orti, giardini, fioriere, ecc.

3. L'auto-compostaggio può essere effettuato utilizzando, ad esempio:
 - scarti di cucina, quali avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura, scarti di pesce e carne, pane raffermo, fondi di caffè, filtri del tè, gusci d'uova e di noci, ecc.;
 - ramaglie, scarti di potature, erba, fiori e fogliame, ecc.;
 - segatura e trucioli di legno non trattato;
 - residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
 - cenere di legna in piccole quantità.
4. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze: olio di friggitura, tessuti, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.
5. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo di diverse metodologie in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) (composter, cassa di compostaggio e concimaia).
6. L'ubicazione delle strutture di compostaggio, può avere luogo presso le abitazioni di residenza, nell'ambito dell'area di pertinenza dell'edificio occupato, in un fondo adiacente o non adiacente purché di proprietà evitando di creare disagi ai vicini e comunque nel rispetto delle distanze dalle abitazioni, che non devono essere inferiori a 2 metri dai confini di proprietà, e comunque a non meno di 5 metri dai fabbricati residenziali.
7. Per evitare la produzione di odori sono da preferire i sistemi che favoriscono abbondante passaggio d'aria, la quale garantisce, attraverso processi di decomposizione aerobica, velocità di trasformazione e ridotte emissioni odorose. I proprietari dovranno evitare la proliferazione di insetti e l'infestazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica, provvedendo alla pulizia dell'area allo scopo di garantire il mantenimento decoroso della medesima e al fine di evitare qualsiasi tipo di inconveniente. In tal senso, il Comune di Pordenone si riserva la facoltà di obbligare il proprietario del fondo all'eliminazione dell'inconveniente anche mediante adeguamento della distanza o la rimozione, se necessario, della struttura di compostaggio stessa.
8. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, proliferazione di insetti, richiamo di animali indesiderati (ratti, ecc.) o qualsiasi altro disagio per la popolazione. Per limitare al massimo queste possibilità si suggerisce di coprire saltuariamente con un leggero strato di terra il materiale depositato o di predisporre sistemi di copertura dei compostatori con reti metalliche e tessuti plastici ombreggianti che pur garantendo il passaggio d'aria, ostacolano il passaggio di insetti e roditori.
9. Il Comune e il Gestore del servizio sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.
10. L'auto-compostaggio è soggetto a controlli da parte del Comune e/o di suo delegato - Gestore del servizio del ciclo integrato dei rifiuti.

Articolo 21. - Modalità di pesatura dei rifiuti e comunicazione dati sui rifiuti

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero e smaltimento. Le pesature vengono effettuate mediante apparecchiature omologate, prima delle operazioni di stoccaggio, recupero, termovalorizzazione o smaltimento, presso gli impianti autorizzati cui il Gestore del servizio avvia i rifiuti raccolti.
2. Il Gestore mette a disposizione del Comune, in qualunque momento, i dati relativi alla pesatura.
3. Il Gestore comunica annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 “Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale”, le informazioni previste all’articolo 189, comma 5, decreto legislativo 152/2006, anche tramite gli strumenti informativi messi a disposizione da ARPA FVG.

TITOLO III: Norme relative alla pulizia del territorio

Articolo 22. – Definizione ed area di intervento

1. Per pulizia del territorio si intende l’attività di rimozione ed il successivo avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e piazze pubbliche o sulle strade private soggette ad uso pubblico aventi i requisiti descritti nel comma successivo.
2. I servizi di pulizia del territorio vengono effettuati dal Comune di Pordenone, tramite il soggetto gestore del servizio nell’ambito dei servizi ambientali affidati, entro i propri confini, comprendendo:
 - le strade e le piazze comunali;
 - le strade vicinali di uso pubblico;
 - i tratti urbani di strade statali e provinciali;
 - le strade private soggette ad uso pubblico purché siano aperte permanentemente ed impiegate prevalentemente per il pubblico transito, senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.) e siano dotate di regolare pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - i giardini pubblici comunali, compresi i relativi viali anche se non pavimentati, le aree verdi, le aiuole e le fioriere.
3. Al Comune non competono i servizi di pulizia del territorio:
 - sulle strade private, non aventi i requisiti di cui al precedente comma 2;
 - sulle rive dei fiumi e dei torrenti, nonché delle scarpate ferroviarie o tramviarie e di quelle autostradali, anche se presenti nell’ambito del territorio comunale, per le quali la raccolta ed il trattamento dei rifiuti è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell’eventuale concessionario.

Articolo 23. – Frequenza e modalità dei servizi di pulizia

1. La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di pulizia vengono stabilite in relazione alle necessità ed alle tecnologie adottate per ogni zona della città, garantendo il

rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, con particolare attenzione alla tutela igienico-sanitaria ed al decoro dell'ambiente cittadino.

Articolo 24. – Attività principali e servizi integrativi

1. La pulizia del territorio comprende le seguenti attività principali:
 - spazzamento stradale;
 - pulizia dei portici, delle gallerie, dei vicoli e delle scalinate di pubblico transito;
 - pulizia periodica delle fontane, dei lavatoi e delle fontanelle;
 - svuotamento e pulizia dei cestini stradali;
 - pulizia delle caditoie stradali;
 - diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade, delle aiuole o delle aree verdi pubbliche;
 - manutenzione delle aree verdi comunali, quali parchi, giardini, aiuole compresi i cestini;
 - pulizia delle rive dei corsi d'acqua;
 - altri servizi che possono essere affidati per motivi di sicurezza o igiene.
2. Per tutto quanto qui non specificato si farà riferimento ai Contratti di servizio affidati a soggetti titolati e da ultimo quello sottoscritto fra Gestore ed AUSIR ed alle norme via via in vigore.

Articolo 25. - Servizio di spazzamento

1. Il servizio di spazzamento viene svolto, su strade, parcheggi, aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico di cui all'articolo 22 comma 2.
2. L'attività di spazzamento viene svolta manualmente e con l'ausilio di mezzi meccanici.
3. Il soggetto gestore provvede alla pulizia, all'asporto e allo smaltimento dei rifiuti presenti nelle aree comunali, pavimentate e asfaltate, purché di uso pubblico (strade, piazze, marciapiedi, portici,) o private ad uso pubblico, sia con l'utilizzo di macchine spazzatrici sia mediante lo spazzamento manuale (laddove la viabilità e il rispetto della quiete notturna non consentono un intervento di spazzamento reso esclusivamente dal "servizio meccanico").
4. Lo spazzamento dei marciapiedi di pertinenza delle abitazioni private e dei pubblici esercizi è effettuato a cura degli utenti; il materiale spazzato non deve essere scaricato in caditoie e tombini di scolo.

Articolo 26. - Rifiuti abbandonati

1. È vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.
2. Fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 192 del decreto legislativo 152/2006:
 - nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati e il responsabile sia stato identificato, il Comune, a mezzo di ordinanza diretta allo stesso soggetto, dispone la rimozione dei rifiuti e il loro avvio a recupero o smaltimento a carico del responsabile ed il termine entro cui provvedere, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti;
 - nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati in aree pubbliche e non sia stato individuato il responsabile dell'abbandono, il Comune, tramite il gestore del servizio,

provvede alla rimozione dei rifiuti ed al loro avvio a recupero o smaltimento, includendo, se ammesso dal metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, il costo dell'intervento nel corrispettivo sui rifiuti e sui servizi, fatta salva la rivalsa una volta individuato il soggetto responsabile;

- nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati in aree private e non sia stato individuato il responsabile dell'abbandono o altro soggetto, a cui sia riconducibile a titolo di dolo o colpa l'abbandono, compreso il proprietario, il Comune, tramite soggetto incaricato, provvede a proprio carico alla rimozione dei rifiuti ed al loro avvio a recupero o smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
 - qualora su un'area siano accertati numerosi e ripetuti episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'ambiente e la salute pubblica, il sindaco e/o il dirigente competente può disporre di recintare tale area a spese del proprietario della stessa.
 - il Comune al fine di individuare le operazioni da disporre per la rimozione dei rifiuti e per il ripristino dei luoghi può avvalersi dell'Azienda per i servizi sanitari e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
3. L'attività di raccolta dei rifiuti eventualmente abbandonati viene svolta:
- dal gestore del servizio, nelle aree e strade di cui all'articolo 22 oltre che nelle immediate vicinanze ai confini delle stesse;
 - da soggetti autorizzati incaricati da enti e/o Servizi Comunali competenti, negli altri casi;
 - da soggetti autorizzati incaricati da privati per gli abbandoni nelle aree in proprietà.
4. Gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria ed ambientale del territorio e dei propri luoghi di residenza. A tal fine è fatto divieto di gettare a terra rifiuti solidi o liquidi quali fazzoletti, mozziconi di sigarette, gomme da masticare, bucce di frutta, lattine, vuoti di bottiglia, ecc.

Articolo 27. – Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle strade e piazze pubbliche, o aperte al pubblico, nonché quella dei giardini pubblici, sul territorio comunale sono posizionati cestini stradali destinati al conferimento dei piccoli rifiuti prodotti dai pedoni.
2. Nei cestini stradali è vietato conferire rifiuti pericolosi, rifiuti di origine domestica, oggetti taglienti o quelli prodotti da attività commerciali o di servizio, nonché rifiuti di mozziconi di sigarette e/o sigari, non spenti o altri materiali incendiari.
3. È vietato rovistare all'interno dei cestini stradali e sottrarre materiale dai rifiuti ivi conferiti.
4. È vietato apporre materiale propagandistico di qualsiasi natura sui cestini stradali.
5. È vietato tracciare scritte o segni di qualsiasi genere sui cestini stradali.
6. È vietato manomettere o danneggiare i cestini stradali.
7. È vietato lo spostamento, anche temporaneo, da parte di soggetti diversi dal soggetto gestore, dei cestini stradali dalla loro sede predefinita.

8. I cestini porta rifiuti posti su aree private o su aree aperte al pubblico dovranno essere gestiti secondo quanto previsto nelle relative convenzioni.
9. In caso di inosservanza dei divieti di cui ai precedenti commi 2, 5 e 6, i responsabili saranno tenuti, oltre al pagamento della sanzione prevista dal presente Regolamento, al risarcimento, ai sensi di legge, dei danni subiti dal soggetto gestore del servizio.

Articolo 28. - Altri interventi straordinari di pulizia

1. Il Comune, anche per il tramite del Gestore del servizio, può provvedere all'effettuazione di specifici interventi mirati ad una più efficace ed approfondita pulizia di determinate aree del territorio comunale. Questi interventi sono attività combinate di spazzamento, diserbamento, espurgo pozzetti e lavaggio stradale.
2. Per agevolare l'esecuzione di tali interventi di pulizia l'Amministrazione comunale, su richiesta del Gestore, può istituire dei divieti temporanei di sosta e/o transito dei veicoli nelle vie e piazze interessate dall'intervento.

Articolo 29. - Siringhe abbandonate

1. Appartengono a questa tipologia siringhe ed altri oggetti taglienti che sono rinvenuti entro aree pubbliche e a cura del Gestore devono essere avviati presso idonei impianti di trattamento/smaltimento.
2. Per evitare inconvenienti agli operatori, è opportuno raccogliere gli aghi e gli altri rifiuti taglienti in appositi contenitori e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 28 settembre 1990 "Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private". In particolare, gli aghi e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso non devono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti né in alcun modo manipolati o rincappucciati, ma riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

Articolo 30. – Deiezioni animali

1. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali, compresi i conduttori incaricati anche momentaneamente della loro custodia, hanno l'obbligo di pulire e raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico o di uso pubblico dell'intero territorio comunale (vie, piazze, aiuole ed aree verdi in generale, comprese le aree destinate o in cui è consentito l'accesso agli animali stessi).
2. I soggetti di cui al precedente comma, che si trovano a condurre animali su un'area pubblica o di uso pubblico, hanno l'obbligo di essere muniti di strumenti idonei alla immediata pulizia e rimozione (mediante apposita paletta, sacchetto o altro adeguato strumento, ecc.)
3. Le deiezioni raccolte, ben chiuse in sacchetti, dovranno essere conferite negli appositi contenitori o nei cestini stradali per rifiuti.
4. Derogano agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo i soggetti non vedenti, accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate all'effettuazione della raccolta delle feci.

Articolo 31. - Volantinaggio

1. Si rimanda all'articolo 28 del Regolamento di Polizia Urbana, che per comodità si riporta di seguito:
 - l'attività di volantinaggio o distribuzione di oggetti può avvenire solo nei confronti di persone fisiche non intente alla conduzione di veicoli mentre, è vietata l'apposizione di volantini od altre forme pubblicitarie su veicoli in sosta così come il lancio o l'abbandono su aree pubbliche, arredi urbani ed in generale quando eseguita con modalità che possano arrecare pregiudizio alla pulizia del suolo o turbative alla circolazione;
 - è sempre vietata l'apposizione di adesivi su elementi di arredo urbano o segnaletica ed è vietato incollare o comunque fissare, manifesti e volantini al di fuori degli spazi appositamente autorizzati. È sempre consentita l'apposizione dei c.d. "papiri di laurea".

Articolo 32. - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, devono essere tenute pulite a cura dei conduttori, amministratori o proprietari, i quali devono inoltre conservarle libere da rifiuti e/o materiali di scarto dagli stessi prodotti. I soggetti sopracitati sono tenuti a predisporre idonee opere (ad es.: recinzioni, ecc.) curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie, al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti.
2. In caso di abbandono di rifiuti su detti fabbricati ed aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia disponibilità dei siti, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, qualora non provveda e l'accumulo dei rifiuti risultasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, sentito il servizio di Igiene Pubblica dell'ASFO competente, sarà obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie, nonché al corretto smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi; decorsi i termini di tale ordinanza si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
3. Nel caso in cui l'abbandono si ripeta, il proprietario che non ha posto in essere azioni di dissuasione per evitare il ripetersi dell'abbandono stesso e che non può dimostrare la sua estraneità, dovrà provvedere alla rimozione e pulizia a sua cura e spese.

Articolo 33 - Pulizia dei terreni non edificati e dei terreni agricoli

1. I terreni non edificati e/o i terreni agricoli devono essere tenuti puliti a cura dei conduttori, amministratori o proprietari, i quali devono inoltre conservarli liberi da rifiuti e/o materiali di scarto dagli stessi prodotti. I soggetti sopracitati sono tenuti a predisporre idonee opere (ad es.: recinzioni, ecc.) curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie, al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti.
2. In caso di abbandono di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia disponibilità dei siti, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, qualora non provveda e

l'accumulo dei rifiuti risultasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, sentito il servizio di Igiene Pubblica dell'ASFO competente, sarà obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie, nonché al corretto smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi; decorsi i termini di tale ordinanza si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

3. Nel caso in cui l'abbandono sui terreni agricoli e/o non edificati si ripeta, il proprietario che non ha posto in essere azioni di dissuasione per evitare il ripetersi dell'abbandono stesso e che non può dimostrare la sua estraneità, dovrà provvedere alla rimozione e pulizia a sua cura e spese.

Articolo 34. - Pulizia delle aree in concessione ai gestori di parcheggi per autovetture

1. I gestori di parcheggi a pagamento per autovetture, che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a mantenere pulita l'area da essi occupata.
2. La pulizia, di cui al comma precedente, deve essere mantenuta in tutti i giorni e per tutto il periodo di validità della concessione.
3. Ai soggetti incaricati della pulizia è fatto divieto di spazzare i rifiuti giacenti nelle aree di competenza spingendoli al di fuori delle stesse o all'interno dei sistemi di captazione delle acque meteoriche.

Articolo 35. - Pulizia delle aree in concessione a pubblici esercizi

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico debbono provvedere a mantenere pulita l'area da essi occupata.
2. La pulizia deve essere mantenuta in tutti i giorni e per tutto il periodo di validità della concessione.
3. Ai soggetti incaricati della pulizia è fatto divieto di spazzare i rifiuti giacenti nelle aree di competenza spingendoli al di fuori delle stesse aree o all'interno di caditoie e dei sistemi di captazione delle acque meteoriche.
4. Nelle aree in concessione ai pubblici esercizi è fatto divieto, conformemente a quanto indicato all'articolo 16, di gettare a terra i mozziconi dei prodotti da fumo così come qualsiasi tipo di rifiuto di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare.
5. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Articolo 36. - Pulizia delle aree, non in concessione, antistanti i pubblici esercizi, le attività commerciali, artigianali o di servizio in generale

1. I gestori di pubblici esercizi, attività commerciali, artigianali o di servizio in generale devono provvedere a mantenere pulita l'area pubblica, o comunque aperta al pubblico

transito, nel tratto antistante i vani del locale di competenza, per l'intera larghezza dei marciapiedi o, in assenza di quest'ultimo, per una larghezza di almeno 150 cm.

2. L'effettuazione della pulizia deve essere fatta in tutti i giorni di apertura, indipendentemente dagli interventi di spazzamento stradale effettuati dal gestore del servizio e dalla frequenza degli stessi.
3. Ai soggetti incaricati della pulizia è fatto divieto di spazzare i rifiuti giacenti nelle aree di competenza spingendoli al di fuori delle stesse o all'interno dei sistemi di captazione delle acque meteoriche.

Articolo 37. - Pulizia delle aree in concessione per attività pubblicitarie, informative e simili

1. I concessionari ed occupanti del suolo pubblico, con singole postazioni di limitate dimensioni, destinate ad attività informative, pubblicitarie e simili, istituite al di fuori del contesto di manifestazioni devono mantenere costantemente pulito il suolo da essi occupato, oltre all'area attorno alle rispettive postazioni, per una fascia di almeno due metri di larghezza, da tutti i rifiuti prodotti dalla loro attività o conseguenti alla stessa.
2. Ai soggetti incaricati della pulizia è fatto divieto di spazzare i rifiuti giacenti nelle aree di competenza spingendoli al di fuori delle stesse o all'interno dei sistemi di captazione delle acque meteoriche.

Articolo 38. - Pulizia delle aree in concessione per attività mercatali

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita fissi o ambulanti, nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, devono mantenere costantemente pulito il suolo da essi occupato, oltre all'area attorno alle rispettive postazioni, per una fascia di almeno due metri di larghezza, da tutti i rifiuti prodotti dalla loro attività o conseguenti dalla stessa.
2. Nel caso più concessionari siano concentrati entro un ben definito perimetro, gli stessi devono, in accordo tra loro, provvedere a mantenere la costante pulizia di tutta l'area racchiusa nello stesso, in modo che non si abbiano dispersioni di rifiuti e che, allontanati i banchi di vendita, l'area risulti perfettamente pulita.
3. Analogo obbligo di adempiere autonomamente alla pulizia, di cui al precedente comma, è egualmente previsto per i concessionari ed occupanti di singoli posti di vendita, istituiti al di fuori di mercati o del contesto di manifestazioni.
4. Ai soggetti incaricati della pulizia è fatto divieto di spazzare i rifiuti giacenti nelle aree di competenza spingendoli al di fuori delle stesse o all'interno dei sistemi di captazione delle acque meteoriche.
5. I soggetti di cui al precedente comma devono raccogliere i rifiuti e conferirli in modo differenziato o, comunque, secondo le modalità rese note dal soggetto gestore del servizio.
6. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con l'Amministrazione comunale e con il soggetto gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta e pulizia degli spazi pubblici.

Articolo 39. - Pulizia delle aree in concessione a circhi, “luna-park” e spettacoli viaggianti simili

1. In caso di spettacoli viaggianti, come circhi, “luna-park” e simili, è fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di provvedere alla pulizia del suolo dato in concessione, alla raccolta dei rifiuti prodotti ed al loro conferimento in modo differenziato, secondo quanto concordato con il soggetto gestore.
2. Ai soggetti incaricati della pulizia è fatto divieto di spazzare i rifiuti giacenti nell’area di competenza spingendoli al di fuori della stessa o all’interno dei sistemi di captazione delle acque meteoriche.
3. Ogni onere connesso al potenziamento o all’impegno straordinario del servizio normalmente prestato, in corso, ricade sui promotori dell’organizzazione.
4. Può essere richiesta la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell’area, a garanzia delle operazioni di pulizia ed a copertura degli eventuali maggiori oneri eventualmente sostenuti dal gestore del servizio pubblico. La cauzione sarà restituita dopo sopralluogo da parte del gestore che confermi l’avvenuta regolare pulizia del suolo occupato.
5. Il soggetto gestore del servizio, per esigenze tecnico/organizzative connesse con l’asporto dei rifiuti, potrà, previo accordo con i titolari delle concessioni indicate nel presente articolo, istituire servizi “dedicati” per compensare la maggiore produzione dei rifiuti.

Articolo 40. - Pulizia delle aree in concessione per manifestazioni pubbliche

1. Gli enti, le associazioni, i circoli, i partiti, le imprese o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini, che intendano organizzare, anche senza fini di lucro, manifestazioni che prevedano l’occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico ivi compresi i giardini (quali concerti, fiere, sagre, feste, mostre, eventi sportivi, ecc.), allo scopo di garantire, nel corso ed al termine di queste, una adeguata pulizia del suolo e la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza delle manifestazioni stesse, sono tenuti a comunicare al gestore del servizio il programma delle iniziative, specificando le aree interessate dalle stesse. Il rilascio dell’autorizzazione comunale è subordinato alla preventiva stipula di apposita convenzione con il gestore stesso.
2. Oltre all’area data in concessione, in sede di accordo con il gestore del servizio, potranno essere definiti anche i limiti di un’area limitrofa circostante, nella quale dovrà egualmente essere garantita la pulizia.
3. Nella convenzione il gestore del servizio, valutata la potenziale produzione di rifiuti in relazione al tipo di manifestazione, indicherà ai soggetti promotori di cui al comma 1 le modalità con le quali garantire direttamente la pulizia e, qualora necessari, gli interventi straordinari cui dovrà farsi carico; l’onere di tali interventi sarà addebitato ai promotori.
4. I soggetti promotori di cui al precedente comma 1 dovranno, altresì, provvedere affinché gli effettivi occupanti dell’area avuta in concessione adottino ogni protezione utile ad evitare imbrattamenti del suolo (ad esempio la copertura delle superfici occupate dagli *stand* gastronomici o da veicoli).

5. Al termine delle manifestazioni le aree interessate dalle stesse, compresa quella limitrofa di cui al precedente comma 2, dovranno essere pulite nel più breve tempo possibile. Oltre all'asportazione di ogni rifiuto dal suolo dovrà essere previsto il lavaggio dei tratti di suolo pubblico eventualmente imbrattati e, ove necessario, la pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali otturati.
6. I rifiuti prodotti nel corso delle manifestazioni dovranno essere conferiti in modo differenziato o comunque secondo le indicazioni del Gestore.
7. Le spese relative alla pulizia delle aree per manifestazioni organizzate dal Comune sono in carico al Settore di competenza della manifestazione e/o dell'organizzatore degli eventi.

Articolo 41. - Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e a proprie spese alla pulizia delle aree.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia sarà effettuata dal Gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Articolo 42. – Cantieri

1. I responsabili di cantieri di qualsiasi natura, fatte salve le autorizzazioni, le scia e le licenze edilizie necessarie, devono attrezzare le aree interessate con idonee opere (recinzioni, ecc.), ed attuare opportuni provvedimenti (lavaggio dei mezzi d'opera, ecc.), al fine di impedire la fuoriuscita di materiali, o rifiuti in genere, che possano imbrattare le strade e/o otturare i sistemi di captazione delle acque meteoriche.
2. In caso di mancata attuazione delle misure e dei provvedimenti di cui al precedente comma, la pulizia del suolo imbrattato e quella dei sistemi di captazione delle acque meteoriche saranno effettuate dal Gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa e l'applicazione della sanzione prevista dal presente Regolamento nei confronti dei responsabili inadempienti.
3. Nel caso di lavori edili e attività simili, è necessario aver cura di non sporcare le strade e le aree pubbliche e deve essere garantito il ripristino al termine dei lavori nonché adottare le necessarie precauzioni per evitare il diffondersi di rifiuti e di polveri per l'effetto del vento e degli odori molesti.
4. Relativamente al presente articolo si richiamato anche i contenuti del precedente articolo 15.

Articolo 43. - Cancellazione delle scritte e dei graffiti dagli edifici pubblici

1. Il Comune, per il tramite del Gestore del servizio ovvero altro appaltatore, provvede alla cancellazione delle scritte e dei graffiti di qualsiasi natura non autorizzati dalle superfici esterne degli edifici pubblici.

2. La cancellazione viene eseguita mediante copertura con vernice ambientalmente compatibile o con altre tecniche ritenute più idonee ed opportune.

Articolo 44. - Deaffissione dei supporti pubblicitari affissi fuori dagli spazi consentiti

1. Il Comune, anche per il tramite del Gestore del servizio ovvero altro appaltatore, provvede alla deaffissione dei supporti pubblicitari eventualmente affissi fuori dagli spazi consentiti.

TITOLO IV: Controlli e sanzioni

Articolo 45. - Organi di vigilanza e controllo

1. A sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 267/2000, dell'articolo 17 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 "Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia" e dell'articolo 197 del decreto legislativo 152/2006 è competenza della Regione l'attività di controllo in materia di gestione dei rifiuti.
2. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali, in particolare competono al Comune i controlli sull'osservanza delle modalità di conferimento prescritte dal regolamento e sul divieto di abbandono dei rifiuti.
3. Ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui al Regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Locale.
4. Le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi, nel rispetto delle norme vigenti, possono essere esercitate in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, da altri funzionari comunali o appartenenti ad enti pubblici ed aziende gestrici del servizio, quali Ausiliari di Vigilanza Ecologica, a funzionari delle aziende pubbliche locali o regionali preposte alla sanità ed alla prevenzione ambientale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale, a personale appartenente ad altri enti o aziende pubbliche preposti alla vigilanza.
5. Il conferimento di poteri di vigilanza a soggetti diversi dalla Polizia Locale sarà comunque effettuato con atto formale del Sindaco previa frequentazione da parte degli interessati di corso di formazione e superamento di esame finale.
6. I soggetti indicati al precedente comma possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia di igiene urbana ed all'individuazione dei responsabili delle violazioni.

Articolo 46. - Prescrizioni, divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare sono tenuti a conferire le varie frazioni dei rifiuti nei modi e nei tempi indicati nei commi successivi.
2. Al fine di perseguire una corretta gestione del conferimento, l'utente dovrà adottare le seguenti procedure:
 - ridurre di volume i rifiuti mediante lo svuotamento e lo schiacciamento degli scatoloni e dei contenitori;
 - rimuovere dai contenitori i residui organici ivi presenti;
 - chiudere correttamente i sacchetti contenenti i rifiuti prima del loro conferimento nel cassonetto al fine di evitare fuoriuscite e cattivi odori;
 - chiudere perfettamente i cassonetti dopo il conferimento del rifiuto;
3. È espressamente vietato:
 - abbandonare i rifiuti di qualsiasi genere in qualsiasi area del territorio comunale;
 - esporre i propri rifiuti in orari e giorni diversi da quelli previsti dal calendario di raccolta;
 - abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche e private o a terra in prossimità di contenitori stradali, anche qualora chiusi in sacchi o contenuti in recipienti;
 - imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di escrementi di animali o con lo spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto;
 - cernire, rovistare e recuperare rifiuti collocati negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio ovvero presso i centri di raccolta comunali;
 - non separare i rifiuti per i quali è istituita la raccolta differenziata;
 - introdurre nei cassonetti oggetti voluminosi, quali rifiuti ingombranti;
 - introdurre nei cestini stradali i rifiuti non consentiti;
 - smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari;
 - immettere rifiuti, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali dei corsi d'acqua, come fossati, argini, sponde ecc., e nelle acque sotterranee;
 - utilizzare i cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
 - scrivere sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore;
 - ribaltare e danneggiare i contenitori;
 - spostare i contenitori in assenza di autorizzazione del gestore del servizio;
 - incendiare rifiuti di qualsiasi genere e gli scarti di sfalci e potature, fatte salve eventuali deroghe previste dalla normativa nazionale e regionale vigente;
 - conferire al servizio di raccolta comunale rifiuti speciali.
4. Ove svolta la raccolta "porta a porta" è fatto divieto di abbandonare i rifiuti in giornate ed orari differenti da quelli previsti dal calendario di raccolta o rese pubbliche con altra modalità informativa.

Articolo 47. - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 152/2006, per le violazioni alle disposizioni del regolamento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge Regionale F.V.G. 12.02.2003 n. 4, si applicano le sanzioni amministrative secondo le modalità e le forme previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale", nell'ambito dei limiti minimo e massimo specificati nell'Allegato A al presente Regolamento.
2. Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dall'Autorità comunale competente in materia di rifiuti, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali o speciali, ovvero salvo quanto specificato in materia direttamente dal Regolamento, è punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 9.000,00, con pagamento in misura ridotta a € 3.000,00.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del regolamento sono introitati dal Comune, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente in materia.

TITOLO V: Disposizioni finali e transitorie

Articolo 48. - Riferimenti ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006, alla normativa di settore statale e regionale e a quanto previsto dai regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali in materia.
2. Si intendono automaticamente abrogate le disposizioni del presente Regolamento incompatibili e contrastanti con le normative nazionali e regionali successivamente entrate in vigore.
3. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati il precedente Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, il Regolamento comunale per la gestione delle Ecopiazze, le Ordinanze Sindacali e Dirigenziali in materia di conferimento dei rifiuti, e ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, risulti incompatibile con lo stesso.

Articolo 49. - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 2021.

Allegato A - Sanzioni per violazioni al regolamento

Allegato B – Allegati L – quater e L – quinquies alla Parte IV D. Lgs.152/2006

Allegato A – Sanzioni per violazioni al regolamento

ART.	Descrizione violazione	SANZIONE (euro)		Pagamento in misura ridotta
		Minima	Massima	
Art. 14	Conferimento non corretto per mancata esecuzione della raccolta differenziata (es. rifiuti misti)	75	500	150
Art.14	Conferimento di rifiuti speciali, pericolosi o ingombranti o apparecchiature elettriche ed elettroniche o sostanze liquide o rifiuti inerti da costruzione e demolizione o parti di veicoli o di rifiuti che possono danneggiare i mezzi e gli impianti	150	900	300
Art. 14	Conferimento di rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale	150	900	300
Art. 14	Conferimento di rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale, ingombranti e/o voluminosi e/o rifiuti speciali e/o pericolosi.	250	1500	500
Art. 15	Parcheggio o sosta di veicoli in prossimità dei contenitori stradali con conseguente intralcio o interruzione del servizio di asporto e del conferimento da parte degli utenti	Viene applicata la sanzione prevista dall'art. 158 C.D.S. nr. 285/1992	Viene applicata la sanzione prevista dall'art. 158 C.D.S. nr. 285/1992	Viene applicata la sanzione prevista dall'art. 158 C.D.S. nr. 285/1992
Art. 15	Spostamento anche temporaneo dei contenitori stradali	50	600	100
Art. 15	Apposizione di materiale propagandistico, tracciamento scritte	50	600	100
Art. 15	Manomissione o danneggiamento dei contenitori stradali	100	600	200
Art. 15	Deposito di rifiuti ingombranti e/o voluminosi all'esterno dei contenitori stradali	150	900	300
Art. 16	Deposito di rifiuti all'esterno dei contenitori dati in uso all'utenza	50	500	100
Art. 16	Deposito di rifiuti ingombranti e/o voluminosi all'esterno dei contenitori dati in uso	100	600	200
Art.16	Esposizione dei rifiuti in giornate, orari e con modalità non corretti	50	500	100
Art.19	Divieto cernita e/o asportazione di materiali precedentemente conferiti nei contenitori predisposti dal gestore del servizio pubblico nel Centro di raccolta	25	500	50
Art.19	Abbandono di materiali o rifiuti fuori dal Centro di raccolta o nei pressi dell'ingresso, se ammessi al Centro. Diversamente (rifiuti non ammessi al Centro) si ricade nella fattispecie dell'abbandono su aree pubbliche	100	600	200
Art.19	Divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di conferimento dei rifiuti presso il Centro di raccolta senza l'autorizzazione degli addetti	25	500	50
Art.19	Obbligo di rispettare le disposizioni riportate sulle apposite tabelle affisse all'ingresso e	50	500	100

ART.	Descrizione violazione	SANZIONE (euro)		Pagamento in misura ridotta
		Minima	Massima	
	all'interno del Centro di raccolta, di attenersi alle indicazioni di accesso e conferimento fornite dagli addetti e in generale di rispettare le disposizioni previste dal presente regolamento per la gestione del Centro			
Art. 20	Compostaggio di sostanze vietate potenzialmente dannose per l'ambiente	150	900	300
Art. 20	Realizzazione di nuove strutture di compostaggio senza rispettare le distanze	100	600	200
Art. 25	Mancato spazzamento di marciapiede di pertinenza e/o immissione materiale spazzato in caditoie e tombini di scolo	25	500	50
Art. 26	Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare sul suolo pubblico	Viene applicata la sanzione prevista dall'art 255 D.Lvo. 152/2006 per violazione dell'art. 232-ter del medesimo	Viene applicata la sanzione prevista dall'art 255 D.Lvo 152/2006 per violazione dell'art. 232-ter del medesimo	Viene applicata la sanzione prevista dall'art 255 D.Lvo 152/2006 per violazione dell'art. 232-ter del medesimo
Art. 26	Abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo pubblico	50	300	100
Art. 26	Abbandono di rifiuti ovvero immissione in acque superficiali o sotterranee, non pericolosi sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico	Viene applicata la sanzione prevista dall'art 255 D.Lvo. 152/2006 per violazione dell'art. 192 del medesimo	Viene applicata la sanzione prevista dall'art 255 D.Lvo. 152/2006 per violazione dell'art. 192 del medesimo	Viene applicata la sanzione prevista dall'art 255 D.Lvo 152/2006 per violazione dell'art. 192 del medesimo
Art. 26	Abbandono di rifiuti pericolosi ovvero immissione in acque superficiali o sotterranee sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico	Viene applicata la sanzione prevista dall'art 255 D.Lvo. 152/2006 per violazione dell'art. 192 del medesimo	Viene applicata la sanzione prevista dall'art 255 D.Lvo. 152/2006 per violazione dell'art. 192 del medesimo	Viene applicata la sanzione prevista dall'art 255 D.Lvo. 152/2006 per violazione dell'art. 192 del medesimo
Art. 27	Conferimento nei cestini stradali di rifiuti pericolosi, rifiuti di origine domestica, oggetti taglienti o prodotti da attività commerciali o di servizio	100	600	200
Art. 27	Manomissione o danneggiamento dei cestini stradali, apposizione materiale propagandistico	50	500	100
Art.30	Inottemperanza all'obbligo per i conduttori di animali di essere muniti di strumenti idonei alla immediata rimozione (paletta, sacchetto) o altro adeguato strumento utile alla raccolta delle deiezioni prodotte dagli animali stessi	Viene applicata la sanzione prevista dall'art. 33 della L.R. 20/2012 per violazione dell'art. 21 della medesima	Viene applicata la sanzione prevista dall'art. 33 della L.R. 20/2012 per violazione dell'art. 21 della medesima	Viene applicata la sanzione prevista dall'art. 33 della L.R. 20/2012 per violazione dell'art. 21 della medesima
Art. 30	Inottemperanza all'obbligo, per i conduttori di raccogliere e conferire opportunamente nei contenitori stradali le deiezioni degli animali stessi	Viene applicata la sanzione prevista dall'art. 33 della L.R. 20/2012 per violazione dell'art. 21 della medesima	Viene applicata la sanzione prevista dall'art. 33 della L.R. 20/2012 per violazione dell'art. 21 della medesima	Viene applicata la sanzione prevista dall'art. 33 della L.R. 20/2012 per violazione dell'art. 21 della medesima

ART.	Descrizione violazione	SANZIONE (euro)		Pagamento in misura ridotta
		Minima	Massima	
Art.32	Inottemperanza all'obbligo di pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	100	600	200
Art. 32	Scarico ed abbandono di rifiuti nei fabbricati e nelle aree scoperte private	Sanzionato dall'art. 255 del D.Lvo 152/2006	Sanzionato dall'art. 255 del D.Lvo 152/2006	Sanzionato dall'art. 255 del D.Lvo 152/2006
Art.33	Inottemperanza all'obbligo di pulizia dei terreni non edificati e dei terreni agricoli	100	600	200
Art.33	Scarico ed abbandono di rifiuti in terreni non edificati e terreni agricoli	Sanzionato dall'art. 255 del D.Lvo 152/2006	Sanzionato dall'art. 255 del D.Lvo 152/2006	Sanzionato dall'art. 255 del D.Lvo 152/2006
Art. 35	Mancata pulizia delle aree in concessione ai pubblici esercizi e/o immissione materiale spazzato in caditoie e tombini di scolo	100	600	200
Art.36	Inottemperanza all'obbligo di mantenere pulita l'area pubblica o a uso pubblico nel tratto antistante i vani del locale di competenza	100	600	200
Art.37	Mancata pulizia delle aree occupate da postazioni informative, pubblicitarie o simili	50	500	100
Art .39	Mancata pulizia delle aree in concessione a circhi, luna park e spettacoli viaggianti o simili e/o conferimento di rifiuti da loro prodotti in modo non differenziato o comunque difforme dalle indicazioni date dal gestore	150	900	300
Art. 40	Mancata protezione del suolo per evitare imbrattamenti nel corso di manifestazioni pubbliche	150	900	300
Art.40	Conferimento di rifiuti prodotti nel corso delle manifestazioni pubbliche in modo non differenziato o comunque difforme dalle indicazioni del gestore	150	900	300
Art. 41	Mancata pulizia del suolo dai rifiuti generati da operazioni di carico e scarico merci	50	500	100
Art.42	Inottemperanza all'obbligo di pulizia di aree interessate da cantieri con mancata adozione dei provvedimenti utili ad evitare l'imbrattamento delle strade e l'otturazione dei sistemi di captazione delle acque meteoriche	75	500	150
Art. 42	Mancata adozione delle misure necessarie ad evitare la dispersione di rifiuti, delle polveri per l'effetto del vento da parte dei cantieri	75	500	150
	Per tutte le violazioni, non espressamente indicate nella presente tabella, ma previste nel Regolamento (salvo disposizioni di Legge)	50	500	100

Allegato B**Allegato L – quater alla Parte IV del D.Lgs.152/2006
Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2**

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* (pericolosi)	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (pericolosi)	80318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* (pericolosi)	200130
ALTRI RIFIUTI	altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Allegato L – quinquies alla Parte IV del D. Lgs.152/2006

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2.	Cinematografi e teatri.
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5.	Stabilimenti balneari.
6.	Esposizioni, autosaloni.
7.	Alberghi con ristorante.
8.	Alberghi senza ristorante.
9.	Case di cura e riposo.
10.	Ospedali.
11.	Uffici, agenzie, studi professionali.
12.	Banche ed istituti di credito.
13.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14.	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze.
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16.	Banchi di mercato beni durevoli.
17.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20.	Attività artigianali di produzione beni specifici.
21.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22.	Mense, birrerie, hamburgerie.
23.	Bar, caffè, pasticceria.
24.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25.	Pluri-licenze alimentari e/o miste.
26.	Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27.	Ipermercati di generi misti.
28.	Banchi di mercato generi alimentari.
29.	Discoteche, night club.

